

Legge
di applicazione della legge federale sui giochi in denaro
(LALGD)

del 15 marzo 2023 (stato 1° gennaio 2024)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD) e l'ordinanza sui giochi in denaro del 7 novembre 2018 (OGD);
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 7931 del 18 novembre 2020;
visto il rapporto della Commissione Costituzione e leggi n. 7931 del 28 febbraio 2023;
dopo discussione,

decreta:

Capitolo primo
Disposizioni generali

Oggetto

Art. 1 La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017.

Scopo

Art. 2 Lo scopo della presente legge è segnatamente quello di disciplinare:

- a) l'ammissibilità, lo svolgimento e la sorveglianza dei giochi in denaro;
- b) le misure cantonali di prevenzione e di protezione dal gioco eccessivo;
- c) l'utilizzazione dei fondi derivanti dai giochi in denaro;
- d) l'imposizione delle case da gioco.

Dipartimento competente e regolamento d'applicazione

Art. 3 Il Consiglio di Stato definisce i dipartimenti competenti per l'applicazione della presente legge e adotta le norme necessarie a questo scopo.

Capitolo secondo
Giochi in denaro di grande estensione

Giochi di grande estensione

Art. 4 Sul territorio cantonale è vietata la messa in funzione di giochi di destrezza di grande estensione.

Capitolo terzo
Giochi in denaro di piccola estensione

Sezione 1
Disposizioni comuni

Definizioni

Art. 5 Le definizioni contenute nella LGD sono applicabili se il diritto cantonale non prevede disposizioni diverse.

Obbligo d'autorizzazione

Art. 6 Per lo svolgimento di giochi di piccola estensione è necessaria l'autorizzazione.

Giochi di piccola estensione

Art. 7 ¹Sul territorio cantonale è permesso lo svolgimento di giochi di piccola estensione, a condizione che vengano rispettate le direttive federali e cantonali in materia di giochi in denaro.

²Le scommesse sportive locali sono permesse unicamente in occasione di eventi che presentano un particolare interesse culturale o per la collettività.

³Ai minori di 18 anni non è permesso partecipare a piccoli tornei di poker.

⁴L'organizzatore è responsabile del corretto svolgimento dei giochi e del rispetto del divieto per i minori.

⁵Rimangono in ogni caso escluse le classiche competizioni sportive a livello regionale.

Presentazione di un rapporto e dei conti

Art. 8 ¹Dopo lo svolgimento di giochi di piccola estensione deve essere allestito un dettagliato rendiconto finanziario.

²Il regolamento d'applicazione determina in particolare i termini, la documentazione, le modalità di presentazione dei rendiconti nonché le conseguenze in caso di mancata presentazione.

Coordinazione intercantonale

Art. 9 ¹Il Consiglio di Stato può concludere con i governi degli altri Cantoni una o più convenzioni allo scopo di coordinare le rispettive autorizzazioni per giochi in denaro di grande estensione, le quali devono essere ratificate dal Gran Consiglio.

²Il Consiglio di Stato è autorizzato a ratificare tramite decreto esecutivo modifiche di valore non sostanziali delle convenzioni sottoscritte.

³Le convenzioni possono prevedere che le autorizzazioni per giochi in denaro di grande estensione siano accordate anche ad un solo ente al quale i Cantoni firmatari affidano in esclusiva l'organizzazione, nonché l'obbligo di ripartire fra i Cantoni convenzionati tutti i benefici secondo una chiave di riparto prestabilita.

Sezione 2 Disposizioni aggiuntive

Piccole lotterie

a) definizione

Art. 10 Le piccole lotterie comprendono le tombole, le lotterie in senso stretto, le pesche di beneficenza, la ruota della fortuna e altri giochi analoghi.

b) condizioni

Art. 11 L'autorizzazione è rilasciata, su istanza presentata in tempo utile e tramite modulo ufficiale, alle seguenti condizioni:

- a) sono autorizzate unicamente le piccole lotterie che adempiono le condizioni dell'art. 33 e 34 LGD e della relativa ordinanza;
- b) il valore dei premi deve essere almeno uguale al 50% dell'importo dei biglietti emessi;
- c) è vietato affidare tutta l'organizzazione a persone fisiche o giuridiche che stabiliscono esse stesse la somma spettante alla società organizzatrice;
- d) se l'organizzazione o lo svolgimento di piccole lotterie è affidata a terzi, questi ultimi devono perseguire scopi d'utilità pubblica.

c) condizioni supplementari per le lotterie in senso stretto

Art. 12 ¹Per le lotterie in senso stretto è inoltre necessario che:

- a) sul piano della lotteria e sui biglietti sia indicato il numero dei biglietti emessi, il numero ed il valore complessivo dei premi, la data dell'estrazione, le modalità di pubblicazione e il termine perentorio per il ritiro dei premi, il quale non sarà mai inferiore ad un anno;
- b) sugli stessi sia indicata la data della risoluzione del dipartimento competente o del Consiglio di Stato autorizzante la lotteria;
- c) l'estrazione sia aperta al pubblico, comunicata almeno cinque giorni prima all'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione e resa pubblica secondo le modalità stabilite, ma almeno tramite un sito internet che resta accessibile per almeno un anno.

²Al momento dell'estrazione della lotteria è necessaria la presenza di un agente di polizia quando non è data la contemporanea presenza di almeno buona parte dei suoi partecipanti.

Lotterie di intrattenimento

Art. 13 Non necessitano dell'autorizzazione le lotterie di piccola estensione organizzate in occasione di intrattenimenti ricreativi non aperti al pubblico e con premi esclusivamente in natura, ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 della LGD.

Obblighi di documentazione

Art. 14 Il Consiglio di Stato definisce i documenti che il richiedente deve presentare per provare la sostenibilità economica, la buona reputazione, la gestione indipendente e l'attività irreprensibile.

Rifiuto dell'autorizzazione

Art. 15 ¹L'autorizzazione è rifiutata a chi:

- a) nei due anni precedenti alla richiesta contravviene in maniera ripetuta alle disposizioni in materia di giochi in denaro;

- b) non gode di buona reputazione;
- c) non garantisce una gestione trasparente e irreprensibile degli affari e del gioco;
- d) non offre sufficienti garanzie per la regolare esecuzione dei giochi;
- e) non garantisce che le spese d'esercizio, segnatamente le spese di pubblicità e gli stipendi, siano proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.

Ripartizione dell'utile

Art. 16 Le spese per lo svolgimento dei giochi devono essere proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.

Tombole

a) definizione

Art. 17 La tombola è quel gioco organizzato in occasione di intrattenimenti ricreativi e nel quale tanto la distribuzione delle cartelle quanto l'estrazione dei numeri si svolgono in occasione dell'evento stesso. I premi consistono esclusivamente in premi in natura e la somma massima di tutte le poste è modesta.

b) durata e validità

Art. 18 ¹Di principio l'autorizzazione è valida per l'organizzazione di una sola tombola.

²Può essere rilasciata un'autorizzazione per la durata di 3 mesi in cui possono essere organizzate massimo 26 tombole.

³Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente in ambito di presentazione dei rapporti e dei conti.

c) autorizzazione

Art. 19 In deroga a quanto stabilito dall'art. 13 cpv. 1 necessitano dell'autorizzazione cantonale le tombole la cui organizzazione è affidata a terzi, in particolare a persone che organizzano o gestiscono giochi in denaro a scopo di lucro o professionalmente.

d) cartelle fornite dallo Stato

Art. 20 ¹Le cartelle per il gioco della tombola sono fornite dallo Stato.

²Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente il prezzo massimo di una singola cartella e l'eventuale procedura di restituzione.

Piccoli tornei di poker

Art. 21 ¹I requisiti degli articoli 32, 33, 36, 37, 39 e 40 LGD e dell'articolo 39 OGD si applicano ai piccoli tornei di poker organizzati nel Cantone.

²L'organizzatore mette a disposizione dei giocatori, in modo chiaramente visibile, le informazioni necessarie alla partecipazione al gioco come pure le informazioni relative alla prevenzione del gioco patologico.

³Può essere rilasciata un'autorizzazione per la durata di 6 mesi in cui possono essere organizzati al massimo 6 tornei.

⁴La richiesta deve specificare:

- a) il numero massimo di giocatori;
- b) l'importo della posta di partenza;
- c) le date e gli orari dei tornei e il numero di tornei per giorno;
- d) l'importo della tassa di iscrizione.

Scommesse sportive locali

Art. 22 ¹I requisiti degli articoli 32, 33, 35, 37, 39 e 40 LGD e dell'articolo 38 OGD si applicano alle scommesse sportive locali che possono essere organizzate nel Cantone.

²L'autorizzazione è rilasciata applicando per analogia le disposizioni relative alle piccole lotterie.

Capitolo quarto Autorità di vigilanza

Compiti

Art. 23 ¹L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione verifica se i giochi di piccola estensione siano soggetti all'obbligo di autorizzazione, rilascia le necessarie autorizzazioni e sorveglia lo svolgimento di giochi di piccola estensione soggetti ad autorizzazione.

²Essa può assegnare incarichi alla polizia per l'esercizio dei propri compiti di vigilanza e d'esecuzione, se sussiste il pericolo concreto che possano essere commessi reati.

³L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione informa in maniera adeguata in merito alle condizioni di autorizzazione da soddisfare e alla documentazione da inoltrare nel quadro della procedura di autorizzazione.

Capitolo quinto

Misure di prevenzione e di protezione dal gioco eccessivo

Fondo gioco patologico

Art. 24 ¹Il Fondo gioco patologico concede contributi allo scopo di finanziare o sostenere attività o progetti nell'ambito della prevenzione e della lotta alla dipendenza dal gioco.

²Il tipo e l'ammontare dei contributi e l'autorità competente a deciderne lo stanziamento sono definiti dal Consiglio di Stato.

Prevenzione, lotta alla dipendenza e revoca dell'esclusione dal gioco

Art. 25 ¹Il Consiglio di Stato designa il servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza da gioco e il servizio specializzato per la revoca dell'esclusione dal gioco.

²Esso attua misure di prevenzione contro il gioco eccessivo, offre adeguate possibilità di consulenza e di cura alle persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco e alle persone loro vicine e collabora all'organizzazione dei corsi di cui all'art. 4 cpv. 2.

³A tale scopo può collaborare con altri Cantoni e stipulare contratti con offerenti pubblici nonché privati.

⁴Per adempiere i propri compiti legali, il servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco può trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione relativi alla salute, a misure d'aiuto sociale, a perseguimenti e a e sanzioni amministrativi o penali.

Capitolo sesto

Utilizzazione dei fondi derivanti dai giochi di grande estensione

Fondi Swisslos e Sport-toto

Art. 26 ¹Il Fondo Swisslos concede contributi allo scopo di finanziare o sostenere opere di pubblica utilità e d'interesse generale.

²Il Fondo Sport-toto è destinato al promovimento dello sport nell'ambito delle federazioni sportive a favore della popolazione in genere, e dei giovani in particolare, nonché dell'attività degli enti che operano a questo scopo.

³Il tipo e l'ammontare dei contributi e l'autorità competente a deciderne lo stanziamento sono definiti dal Consiglio di Stato.

⁴I singoli contributi stanziati attraverso i fondi Swisslos e Sport-toto che superano il mezzo milione di franchi devono essere approvati dal Gran Consiglio. Rimangono di regola di competenza del Consiglio di Stato i contributi assegnati per la costruzione di nuovi impianti sportivi e per la ristrutturazione e miglioramento di impianti sportivi esistenti.

Capitolo settimo

Tasse

Tassa cantonale sulle case da gioco di tipo B

Art. 27 ¹Il Cantone preleva una tassa sulle case da gioco titolari di una concessione B conformemente a quanto previsto dalla LGD.

²La tassa cantonale corrisponde all'aliquota massima ammissibile secondo la LGD.

Tasse per autorizzazioni

Art. 28 ¹Il Cantone preleva una tassa per ogni autorizzazione rilasciata e ogni corso offerto.

²L'ammontare della tassa è stabilita dal Consiglio di Stato.

Imposizione del prodotto dei giochi

Art. 29 ¹Sul ricavo lordo dei giochi in denaro autorizzati in virtù di questa legge è prelevata una tassa del 10%.

²I giochi di piccola estensione che non superano un incasso di 3000 franchi sono esentati dal pagamento della tassa sul ricavo lordo.

Capitolo ottavo

Sanzioni e procedura di ricorso

Revoca

Art. 30 L'autorizzazione può essere revocata a colui che viola le disposizioni della presente legge in maniera ripetuta o grave.

Disposizioni penali

Art. 31 ¹Le violazioni della presente legge e del regolamento sono punite dal dipartimento competente conformemente alle norme della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 con una multa sino a 50'000 franchi.

²Nel caso in cui l'organizzazione del gioco in denaro sia affidata ad un organizzatore terzo, è quest'ultimo ad essere punito.

³Chi gestisce apparecchi da gioco in qualità di locatario o per altro titolo è solidalmente responsabile per il pagamento della multa con il proprietario.

⁴Nei casi di violazione dell'art. 4 gli apparecchi da gioco sono sequestrati e confiscati.

Rimedi di diritto

Art. 32 ¹Contro le decisioni prese dal dipartimento in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Capitolo nono **Norme varie e finali**

Obbligo di notifica da parte delle autorità

Art. 33 ¹Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.

²Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del dipartimento.

³Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al dipartimento le sentenze e i decreti cresciuti in giudicato riguardanti i comportamenti illegali.

Abrogazione

Art. 34 La legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 35 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.¹

Pubblicata nel BU **2023**, 245.

¹ Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 245.